

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2010, n. 8-13045

**Edilizia residenziale pubblica. "Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012" approvato con D.C.R. n. 93-43238 del 10.12.2006. Secondo biennio d'intervento. Precisazioni per la formulazione delle graduatorie e l'assegnazione dei contributi.**

A relazione dell'Assessore Conti:

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 60, conferisce alle Regioni e agli enti locali le funzioni amministrative non espressamente mantenute in capo allo Stato e, in particolare, quelle relative alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore, alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore, alla gestione e all'attuazione degli interventi nonché alla definizione delle modalità di incentivazione e alla determinazione delle tipologie d'intervento;
- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, all'articolo 89 attribuisce alla Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, le funzioni amministrative relative alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale, nonché la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento;
- la legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), in particolare l'articolo 6, consente alle Regioni di riprogrammare i fondi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, già attribuiti alle Regioni stesse, anche in difformità agli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
- lo Statuto della Regione Piemonte, articolo 10, riconosce e promuove il diritto all'abitazione;
- il Consiglio regionale con deliberazione n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 ha approvato il "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012", ai sensi dell'articolo 89 della l.r. 44/2000 (di seguito denominato in breve Programma Casa) e ha stabilito che:
  - il programma sia attuato in tre bienni attraverso piani e programmi specifici di intervento;
  - la programmazione biennale sia approvata dalla Giunta regionale, previa informazione alla competente Commissione consiliare;
  - i criteri e i tempi per la realizzazione degli interventi, per l'individuazione dei soggetti attuatori e per l'attribuzione dei contributi siano stabiliti dai piani e programmi biennali;
  - i soggetti beneficiari dei contributi siano individuati, per l'edilizia sovvenzionata, a seguito di presentazione di domanda e, per le altre misure, attraverso la partecipazione a specifici bandi;
  - la Giunta regionale possa apportare modifiche al programma rese necessarie dall'attuazione o derivanti da variazioni delle condizioni di accesso al credito o in relazione all'approvazione, da parte dello Stato o del Consiglio regionale stesso, di leggi o atti di programmazione generale;
  - le eventuali risorse statali messe a disposizione della programmazione regionale di settore siano destinate all'attuazione del programma;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 16-11632 del 22 giugno 2009, successivamente integrata con deliberazione n. 51-11973 del 4 agosto 2009, ha approvato la programmazione del secondo biennio prevedendo il finanziamento di cinque diverse misure di intervento: edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata, edilizia agevolata sperimentale, studi di fattibilità e agenzie sociali per la locazione;
- il modello di domanda per l'edilizia sovvenzionata e i bandi di concorso per tutte le altre

misure di intervento sono stati approvati con determinazioni dirigenziali n. 433, 434, 435, 436 e 437 in data 21 agosto 2009;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 25-12371 del 19 ottobre 2009 è stato prorogato di quindici giorni il termine previsto per la presentazione delle domande, per l'istruttoria comunale e l'assunzione del provvedimento comunale di approvazione dei relativi esiti nonché per la trasmissione dello stesso alla Regione, fermo restando il termine del 15 gennaio 2010, originariamente stabilito, per l'approvazione delle graduatorie e l'assegnazione dei contributi da parte dell'Amministrazione regionale;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 31-12973 del 30 dicembre 2009 sono stati assunti provvedimenti e disposizioni per l'attuazione degli interventi finanziati con il primo biennio del Programma Casa; in particolare la Giunta regionale ha stabilito un nuovo termine per l'inizio dei lavori e ha revocato alcuni finanziamenti.

Visti gli esiti delle istruttorie comunali risultanti dall'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione e approvati dai Comuni stessi con specifici provvedimenti regolarmente assunti nei termini.

Considerato che per la formulazione delle graduatorie e per l'assegnazione dei contributi risultano necessarie alcune precisazioni rispetto ai criteri stabiliti con le citate D.G.R. n. 16-11632 del 22 giugno 2009 e n. 51-11973 del 4 agosto 2009 nonché a quanto stabilito nei successivi provvedimenti attuativi, in ordine:

- a) all'attribuzione del punteggio regionale ai Comuni;
- b) alla formulazione delle graduatorie;
- c) all'ordinamento delle domande;
- d) all'attribuzione delle economie derivanti dalle revoche e dagli assestamenti del primo biennio del Programma Casa.

In particolare:

- a) per quanto riguarda il punteggio regionale, la D.G.R. n. 16-11632 del 22 giugno 2009 avanti citata ha stabilito quanto segue:
  - la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione dei contributi avviene sommando al punteggio attribuito dal Comune, a seguito dell'istruttoria di competenza, il punteggio attribuito dalla Regione al Comune stesso,
  - il punteggio regionale massimo disponibile è pari a 10 punti,
  - il punteggio regionale è attribuito in base all'organicità degli interventi proposti e ai risultati raggiunti con il primo biennio del Programma Casa,
  - per la valutazione dell'organicità degli interventi occorre che siano presenti domande di contributo per almeno due tra le seguenti misure: edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata, studi di fattibilità e agenzie sociali per la locazione,
  - per la valutazione dei risultati raggiunti con il primo biennio occorre fare riferimento al rispetto dei tempi previsti dalla programmazione regionale, all'apporto finanziario dell'operatore pubblico o privato e all'incremento del numero degli alloggi originariamente previsto.

Per poter attribuire il punteggio regionale risulta necessario procedere all'articolazione dello stesso perseguendo l'obiettivo prioritario di privilegiare i Comuni nei quali è presente una pluralità di misure di intervento dal momento che tale condizione consente di rispondere più efficacemente al diversificato fabbisogno abitativo. Il punteggio regionale massimo disponibile può quindi essere suddiviso in 7 punti per l'organicità degli interventi proposti e 3 punti per gli esiti raggiunti con il primo biennio, senza tener conto dell'incremento del numero degli alloggi che, ad interventi in corso, risulta del tutto marginale. Le modalità per l'articolazione del punteggio regionale sono indicate nell'allegato A alla presente deliberazione;

- b) per la formulazione delle graduatorie delle domande pervenute risulta necessario precisare, in sintesi, quanto segue:

- le Comunità Collinari possono essere equiparate alle Comunità Montane per la verifica del requisito relativo al raggiungimento della soglia minima di popolazione prevista per la localizzazione degli interventi, in considerazione del preminente interesse a consentire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati,
- per l'edilizia sovvenzionata, al solo fine dell'ordine di priorità, gli interventi per i quali nel primo biennio era stata finanziata la progettazione e hanno il progetto definitivo approvato possono essere equiparati agli interventi con quadro tecnico economico (QTE) approvato dalla Commissione Tecnica Consultiva (CTC) in considerazione dell'analogo avanzamento progettuale in essere,
- per gli studi di fattibilità le risorse non destinate alla redazione degli studi possono essere prioritariamente destinate all'acquisizione delle aree o immobili per l'edilizia sovvenzionata al fine di preconstituire le migliori condizioni per la partecipazione degli operatori pubblici (Comuni e ATC) al terzo biennio del Programma Casa,
- per le agenzie sociali per la locazione le risorse disponibili possono essere assegnate proporzionalmente a tutte le domande presentate dai Comuni in considerazione del ruolo strategico svolto dalla misura in risposta al fabbisogno abitativo della fascia di popolazione esclusa dall'edilizia pubblica ma che non ha risorse sufficienti per accedere alla locazione a libero mercato,
- le domande con requisiti di ammissibilità per i quali era stata prevista la possibilità di integrare la documentazione in tempo utile per la formazione delle graduatorie ma che, per impossibilità non ascrivibile al richiedente, non si sono perfezionate possono essere ammesse a finanziamento a condizione,
- le domande non inserite dal Comune nell'apposito applicativo informatico entro i termini previsti per la trasmissione alla Regione non possono essere ammesse a finanziamento in considerazione del mancato rispetto delle procedure informatiche fornite per l'istruttoria e la validazione delle domande nonché per l'impossibilità di disporre di tutti gli elementi per la valutazione di ammissibilità.

Nell'allegato A alla presente deliberazione sono riportate le precisazioni necessarie per la formulazione delle graduatorie;

- c) per l'ordinamento delle domande risulta necessario precisare:
- l'ordine di inserimento delle domande ammesse a finanziamento a condizione e quello di inserimento degli interventi di edilizia agevolata collegati a interventi di edilizia sperimentale, confermando il medesimo ordine di priorità previsto nel primo biennio,
  - puntualizzare l'ordine di priorità per gli interventi di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata,
  - integrare le precedenze a parità di punteggio aggiungendo, per tutte le misure, ulteriori modalità di selezione dal momento che le modalità già previste non consentono, anche a causa dell'alto numero di domande presenti, di risolvere tutte le condizioni di parità di punteggio.

Nell'allegato A sono contenute le precisazioni necessarie per l'ordinamento delle domande;

- d) per la definizione delle risorse disponibili occorre considerare, oltre alle risorse stabilite con la D.G.R. n. 16-11632 del 22 giugno 2009 avanti citata, anche le economie del primo biennio derivanti dai precedenti assestamenti di programma e accertate con provvedimento amministrativo; nell'allegato B alla presente deliberazione è stato riportato l'ammontare delle economie. Tali risorse aggiuntive, in applicazione di quanto previsto dalla D.C.R. n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 sono utilizzate per finanziare gli interventi del secondo biennio tenendo conto della misura di intervento e dell'ambito territoriale di provenienza. Nell'allegato C alla presente deliberazione sono riportati per ciascuna misura e per ciascun ambito le risorse complessivamente disponibili.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale;  
con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- 1) di approvare le precisazioni per la formulazione delle graduatorie e l'assegnazione dei contributi delle domande pervenute per il secondo biennio del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 contenute nell'allegato A;
- 2) di stabilire che le economie derivanti dagli assestamenti di programma del primo biennio, accertate con provvedimento amministrativo, e riportate nell'allegato B, siano attribuite al secondo biennio del Programma Casa tenendo conto della misura di intervento e dell'ambito di provenienza come indicato nell'allegato C.

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione e gli allegati A, B e C saranno integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato